

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro VII - Giudizio**  
**Titolo III - Sentenza**

### **Art. 537-bis Indegnità a succedere**

1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere.